

La Cassazione: libertà anche di rifiutare le cure

Intervenendo sul caso di un testimone di Geova che aveva rifiutato una trasfusione, la Cassazione ha ricordato che il diritto di non essere curati è di rilevanza costituzionale, ma il dissenso deve essere consapevole dei rischi.

► pagina 36

Cassazione. I giudici fissano le condizioni del diritto

Rifiuto di cure mediche solo se espresso e attuale

Giovanni Negri

MILANO

È un diritto di rilevanza costituzionale anche quello di non curarsi. Ma il dissenso rispetto a terapie future deve essere manifestato in maniera «espressa, inequivoca, attuale e informata». Lo chiarisce la Corte di cassazione, intervenendo ancora una volta su uno dei temi caldi della discussione tra diritto e vita. La Corte, con la sentenza n. 23676 depositata il 15 settembre, è intervenuta decidendo sul caso di un testimone di Geova che, nonostante il rifiuto alla trasfusione, manifestato esclusivamente su un cartellino recante la scritta «niente sangue», era stato comunque sottoposto dai medici alla terapia.

La sentenza parte da quello che appare ai giudici un elemento ormai acquisito al nostro ordinamento, quello della libertà di rifiutare le cure anche quando ci si espone al rischio di perdere la vita. Tanto più in materia di trasfusione, sottolinea la Corte, richiamando le conclusioni in materia della dottrina, dove il conflitto tra due beni, entrambi tutelati sul piano costituzionale, della salute e della libertà di coscienza non può essere risolto in maniera automatica a favore del primo.

Il problema diventa allora quello del «non consenso» e delle sue modalità di manifestazione, sia sul piano cronologico sia su quello formale. È su questo aspetto che i giudici si

soffermano, chiarendo che il dissenso deve «esprimere una volontà non astrattamente ipotetica, ma concretamente accertata; un'intenzione non meramente programmatica ma affatto specifica; una cognizione dei fatti non soltanto "ideologica", ma frutto di informazioni specifiche in ordine alla propria situazione sanitaria; un giudizio e non una "precomprensione"». In definitiva, ciò che preme alla Corte è il fatto che il dissenso sia manifesto solo dopo che l'interessato si è formato una rappresentazione

NESSUNA IMPOSIZIONE

Il paziente deve essere informato e consapevole delle proprie condizioni. Ma è possibile anche l'intervento di un terzo

veritiera e attuale delle proprie condizioni di salute, prendendo consapevolezza della diversa gravità cui si espone.

È vero, ammette la pronuncia, che il testimone di Geova aveva al collo un cartellino con la scritta «Niente sangue», ma non si tratta di un elemento decisivo alla luce dell'interpretazione giuridica data dalla Corte. A fronte di un'indicazione sommaria, infatti, peserebbe sul medico l'onere di ricostruire, magari in condizioni di emergenza, la reale volontà del paziente. Un compito insostenibile,

puntualizza la sentenza.

Del resto, la posizione assunta costituisce il logico contraltare dell'impossibilità di un consenso preventivo a un trattamento sanitario in assenza di una completa informazione sulle caratteristiche della terapia. È in questa prospettiva che la necessità di un dissenso informato viene compromessa quando il paziente non è cosciente, perché, sottolinea ancora la Cassazione, una cosa è un generico diniego a un trattamento in condizioni di piena salute, altra cosa è la sua riaffermazione in una situazione di pericolo di vita. Venendo al caso di un paziente, a rischio della vita e dalle forti convinzioni religiose, come nel caso preso in esame dalla Corte, non è che la sue condizioni di incoscienza determinino per forza la sua soggezione a una cura che potrebbe essergli sgradita. Emerge invece l'esigenza che a manifestare il dissenso al trattamento (alla trasfusione) sia lo stesso paziente magari - precisa la Corte - con una dichiarazione condotta con sé dalla quale emerga senza equivoci la sua volontà di impedire la terapia anche in pericolo di vita, oppure un soggetto diverso, indicato dal paziente, che, dimostrato il proprio potere rappresentativo, confermi il dissenso dopo avere ricevuto dai medici tutte le informazioni necessarie.



www.ilsole24ore.com/norme

Il testo della sentenza



I requisiti

■ Cassazione civile, terza sezione, sentenza n. 23676 del 15 settembre 2002

È convincimento del collegio, in sintonia con quanto in proposito opinato dalla Corte territoriale, che, nell'ipotesi di pericolo grave e immediato per la vita del paziente, il dissenso del medesimo debba essere oggetto di manifestazione espressa, inequivoca, attuale, informata. (...) Con ciò non si vuole, peraltro, sostenere che, in tutti i casi in cui il paziente portatore di forti convinzioni

etico-religiose (come è appunto il caso dei testimoni di Geova) si trovi in stato di incoscienza, debba per ciò solo subire un trattamento terapeutico contrario alla sua fede. Ma è innegabile, in tal caso, l'esigenza che, a manifestare il dissenso al trattamento trasfusionale, sia o lo stesso paziente che rechi con sé una articolata, puntuale, espressa dichiarazione dalla

quale inequivocamente emerga la volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita, ovvero un diverso soggetto da lui stesso indicato quale rappresentante ad acta il quale, dimostrata l'esistenza del proprio potere rappresentativo in parte qua, confermi tale dissenso all'esito della ricevuta informazione da parte dei sanitari.